

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**RICORSO****PER:** i sig.ri di seguito indicati:

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	RESIDENZA	PER QUAL E SCUOLA SECONDA HA SVOLTO IL CONCORSO	CLASSE DI CONCORSO	USR	PUNTEGGIO CONSEGUITO	IN QUALE GIORNO HA SVOLTO LA PROVA
Rosario Alma	LMARSR79M01F899F	Viale Lombardia 241, 20861 Brugherio - MB	II grado	B006	Lombardia	42	06/04/2022
Rosario Ardesi	RDSRSR83S15D940Q	Via San Rocco, 58, 25072 Bagolino - BS	II grado	A042	Lombardia	66	06/04/2022
Antonino Arrigo	RRGNNN74H02C342R	Piazza Marconi 3, 90014 Enna - EN	II grado	A022	Sicilia	54	24/04/2022
Stefano Barberi	BRBSFN79A22G273Q	Via Dei Cantieri 58, 90142 Palermo - PA	II grado	A042	Sicilia	68	06/04/2022
Salvatore Pachito Barresi	BRRSVT73M10A089M	Via Manzoni, 209, 92100 Agrigento - AG	II grado	B015	Veneto	60	06/04/2022
Valentina Belluardo	BLLVNT87R56H163T	Via E. Fermi 2/A, 97017 Santa Croce Camerina - RG	I grado	AA25	Sicilia	58	05/04/2022
Stefano Antonio Benincasa	BNNSFN84R01F839A	Via Filippo Turati 40, 80031 Brusciano - NA	II grado	B016	Campania	66	07/04/2022
Alice Berardi	BRRLCA95C41A944G	Via Battindarno 370, 40133 Bologna - BO	I grado	AC25	Emilia Romagna	66	05/04/2022
Guido Bertoldo	BRTGDU69L21L736K	Via Montegrotto 12, 30174 Venezia Mestre - VE	I grado	A017	Veneto	66	01/04/2022
Ilaria Bertuzzi	BRTLRI83H69F335W	Via Ospedale 48, 10098 Rivoli - TO	II grado	A017	Piemonte	62	01/04/2022
Antonio Bisogno	BSGNTN62H17H703A	Via Francesco Alfieri 9, 84013 Cava dei Tirreni - SA	I grado	A030	Campania	60	05/04/2022
Giusy Blefari	BLFGSY90L69B774W	Via Maria Spina 2, 88811 Cirò Marina - KR	II grado	A045	Calabria	64	28/04/2022
Elena Bonanno	BNNLNE95H66C351Q	Via De Amicis N.41, 96014 Florida - SR	II grado	AJ55	Sicilia	64	21/04/2022

Marianna Bordonali	BRDMNN78C47I754D	Vicolo I Ai Lettighieri 1, 96100 Siracusa - SR	II grado	A036	Sicilia	64	08/04/2022
Luca Bortolini	BRTLUCU92M27L565O	Via Pietro Vanzetti 22, 38060 Besenello - TN	II grado	A042	Trento	62	06/04/2022
Valerio Bruzzese	BRZVLR94L27H501V	Viale Ippocrate 3, 161 Roma - RM	I grado	B006	Lazio	56	06/04/2022
Alessandro Bartolomeo Buscaglia	BSCLSN85T20F126S	Via Regina Margherita 354, 91021 Campobello Di Mazara - TP	II grado	B006	Sicilia	64	06/04/2022
Oscar Cacciatore	CCCSCR85A10E506H	Via Bonaventura Mazzarella 6, 73100 Lecce - LE	I grado	A030	Lombardia	68	05/04/2022
Gianluca Canino	CNNCLG76P04C352A	Via Michele Maria Manfredi N. 11, 88100 Catanzaro - CZ	II grado	A040	Calabria	38	04/04/2022
Serena Cannavò	CNNSRN93R56C773G	Via Fulvio Bernardini 55, 142 Roma - RM	II grado	A013	Lazio	64	04/04/2022
Arianna Carannante	CRNRNN92R65F839I	Via Eduardo Nicolardi 145/5, 80131 Napoli - NA	II grado	A017	Campania	68	01/04/2022
Roberta Maria Carboni	CRBRRT75L68H856H	Via Della Quietè 2 Pistoia, 51100 Pistoia - CA	II grado	A021	Toscana	64	04/04/2022
Filippo Casamassima	CSMFPP77R11L049E	Via San Bonaventura 3/A, 74020 Taranto - TA	I grado	A030	Campania	68	05/04/2022
Elisabetta Casartelli	CSRLBT65A45C933C	Via Monterotondo 1, 22100 Como - CO	II grado	B022	Lombardia	62	13/04/2022
Angelo Cataldo	CTLNGL89P20F061J	Via Virgilio, 13, 91022 Castelvetro - TP	I grado	A030	Lombardia	68	05/04/2022
Giuseppe Cataldo	CTLGPP87P24F061A	Via Fondo Mineo 14/C, 90146 Palermo - PA	I grado	A030	Sicilia	68	05/04/2022
Valeria Cecere	CCRVLR86E44A783G	Via Capone 1, 82016 Montesarchio - BN	II grado	A040	Campania	50	04/04/2022
Maria Alessandra Checchia	CHCMLS88P52D643Q	Via Porto Gallo 9, 71122 Foggia - FG	I grado	A030	Puglia	66	05/04/2022
Giuseppina Ciavarella	CVRGPP68M48H926L	Via Antonio Cursio 11, 71014 San Marco In Lamis - FG	II grado	A021	Puglia	62	04/04/2022
Chiara Cocco	CCCCHR90H57F979G	Via Molise 17/A, 8017 Silanus - NU	II grado	A013	Sardegna	64	04/04/2022

Roberto Coluzzi	CLZRRT77R23C858N	Via Collerampo, 3018 Paliano - FR	II grado	B015	Lazio	60	06/04/2022
Valentina Conenna	CNNVNT90A44F376L	Via New York,5, 70042 Mola Di Bari - BA	II grado	A022	Puglia	44	22/04/2022
Giuseppe Alessio Consoli	CNSGPP91S09C618Q	Via Campo Di Marte 19, 25128 Brescia - BS	II grado	A052	Lombardia	58	11/04/2022
Paola Contaldo	CNTPLA74B49M187E	Via Della Sala 45, 50145 Firenze - FI	I grado	A030	Toscana	68	05/04/2022
Vincenzo Cornacchia	CRNVCN89P05A225P	Viale Regina Margherita 73, 70022 Altamura - BA	II grado	A030	Puglia	66	05/04/2022
Katrin Costamagna	CSTKRN77T43D205I	Via Della Battaglia 118, 12100 Cuneo - CN	II grado	A045	Piemonte	62	28/04/2022
Remo Cutilli	CTLRME64D08H501C	Via Pompeo Molmenti 19, 139 Roma - RM	II grado	B006	Lazio	54	06/04/2022
Valter Dadone	DDNVTR75D21D742M	Via Di Monteverde 61, 151 Roma - RM	I grado	A030	Lazio	68	05/04/2022
Carmela D'Alessandro	DLSCML77D52B519I	Via Vitt. Emanuele III N. 5 B, 86028 Torella Del Sannio - CB	I grado	A030	Molise	66	05/04/2022
Stefania Damiano	DMNSFN92H50F839V	Via Angelo Camillo De Meis 212, 80147 Napoli - NA	II grado	B021	Campania	58	12/04/2022
Leonardo D'Angelo	DNGLRD01B27L424F	Via Crispi, 5, 34125 Trieste - TS	II grado	B022	Friuli Venezia Giulia	68	13/04/2022
Patrizia Daquino	DQNPRZ77A65B202Q	Via Garibaldi, 512, 95045 Misterbianco - CT	II grado	A042	Sicilia	62	06/04/2022
Marco De Camillis	DCMMRC85E23E435Q	Via Piano Delle Vigne, 66043 Casoli - CH	II grado	A045	Abruzzo	66	28/04/2022
Alessandro Degrà	DGRLSN94M02F205Y	Via Marzabotto 41, 20010 Boffalora Sopra Ticino - MI	II grado	B017	Piemonte	68	08/04/2022
Julia Lee Delgado	DLGJLL79R61Z404K	Via Salgari 4/26, 16156 Genova - GE	II grado	BB02	Liguria	62	13/04/2022
Michele D'Ercole	DRCMHL93D27A048N	Via Dei Cipressi Terzo, N.9B, 38068 Rovereto - TN	II grado	A042	Toscana	64	06/04/2022
Simone Di Cecco	DCCSMN84P24G482Y	Via Canavine N° 38, 65020 Lettomanoppello - PE	II grado	B021	Molise	60	12/04/2022
Fabiana Di Ciaccio	DCCFBN93R59D843T	Via Del Colle, 4024 Gaeta - LT	II grado	A043	Campania	68	08/04/2022

Enrico Di Crosta	DCRNRC76A24I138B	Via Nuvoloni 131, 18038 Sanremo - IM	II grado	A040	Liguria	58	04/04/2022
Cinzia Di Iorio	DRICNZ86D42C773I	Via Del Bricchetto 3/A, 53 Civitavecchia - RM	II grado	A045	Lazio	68	28/04/2022
Marica Bianca Francesca Di Leo	DLIMCB74C57D643C	Via Oronzo Marangelli 6, 71122 Foggia - FG	II grado	A021	Puglia	64	04/04/2022
Silvia Di Marco	DMRSLV77P52L682Q	Via Saba 8/A, 63076 Monteprandone - AP	II grado	A045	Emilia Romagna	68	28/04/2022
Francesca Di Meo	DMIFNC88R56L736K	Via Iv Novembre 54, 30037 Scorzé - VE	II grado	A011	Veneto	66	04/04/2022
Nicola Di Muzio	DMZNCL89P17C632P	Via S. Barbara 27, 66100 Chieti - CH	II grado	A040	Abruzzo	50	04/04/2022
Letizia Di Raimondo	DRMLTZ81B24M088F	Via A. Manzoni 34, 97011 Acate - RG	I grado e II grado	AA24 - AA25	Sicilia	40 - 40	05/04/2022 - 21/04/2022
Andrea Dietre	DTRNDR89M28B006Z	Via Pasqui, 38, 38068 Rovereto - TN	II grado	A042	Trentino	68	06/04/2022
Lorenzo Disarò	DSRLNZ81P08M052Y	Via Burago 25/5, 20871 Vimercate - MB	II grado	A40	Piemonte	66	04/04/2022
Annalaura Fabbricatore	FBBNLR94B58H703Y	Via Aniello Califano, 19, 84010 Sant'Egidio Del Monte Albino - SA	II grado	A042	Campania	66	06/04/2022
Gino Ferrigno	FRRGNI83C29L452W	Via Parodi Smc, 89900 Vibo Valentia - VV	II grado	A047	Lombardia	34	07/04/2022
Salvatore Maurizio Figlioli	FGLSVT71L29D423G	Via Contrada Pastorella 197, 91025 Marsala - TP	II grado	B011	Lombardia	66	29/04/2022
Andrea Fina	FNINDR89H13B506I	Via Roma, 20, 73015 Salice Salentino - LE	II grado	A042	Puglia	68	06/04/2022
Federica Antonella Fiorenza	FRNFRC96H53C351F	Via Zara 11Bis, 21052 Busto Arsizio - VA	II grado	B019	Lombardia	56	11/04/2022
Alessia Florio	FLRLSS96A66E372P	Via Leone Magno 4, 66050 San Salvo - CH	II grado	B019	Toscana	56	11/04/2022
Erika Gallina	GLLRKE74P44F257S	Via N. Aggiunti, 14, 41100 Modena - MO	II grado	B018	Emilia Romagna	56	12/04/2022
Alba Gallo	GLLLBA84B49G712O	Via Orazio Flacco, 75012 Metaponto - MT	II grado	A011	Lombardia	64	04/04/2022
Sofia Genca	GNCSEFO94P61A509Q	Via Acquasalza 25/A, 83031 Ariano Irpino - AV	II grado	A013	Lazio	64	04/04/2022

Giuseppe Gialdini	GLDGPP79D07L049O	Via Liguria N.16, 87073 Taranto - TA	II grado	A042	Puglia	64	06/04/2022
Elisa Gilestro	GLSLSE81A56H163W	Via Mantegna Idria, 11, 97015 Modica - RG	I grado	AA25	Sicilia	68	05/04/2022
Giuseppe Gisina	GSNGPP87L04I754Z	Via Charlie Chaplin 17, 96012 Avola - SR	II grado	B006	Sicilia	64	06/04/2022
Giovanni Gabriele Granchelli	GRNGNN92T27E456Y	Via Tanassi 60, 86049 Ururi - CB	II grado	B020	Marche	62	27/04/2022
Carmen Iole Grande	GRNCMN80R54B963F	Piazza Della Rugiada 3, 55 Ladispoli - RM	II grado	A052	Lazio	64	11/04/2022
Clelia Grandi	GRNCLL79C70H501Y	Via Sardegna 14, 10 Villa Adriana - RM	I grado	A030	Lazio	68	05/04/2022
Aldo Grella	GRLDA90C21A399P	Via Roma, 83055 Sturmo - AV	II grado	A011	Campania	66	04/04/2022
Stefano Guadagno	GDGSFN92D22F839G	Via Bartolo Longo 91, 80147 Napoli - NA	II grado	A037	Campania	62	04/04/2022
Salvatore Guercio	GRCSVT77D21F918H	Via Marina Levante 105, 96011 Augusta - SR	II grado	B020	Sicilia	60	27/04/2022
Francesco Iannucci	NNCFNC90D29D708Z	Via Garibaldi, 56, 81037 Sessa Aurunca - CE	II grado	B015	Campania	58	06/04/2022
Francesco Paolo Illuzzi	LLZFNC75T18A893A	Via Giacomo Leopardi, 104, 70032 Bitonto - BA	II grado	B015	Puglia	68	06/04/2022
Vittoria Isidoro	SDRVTR93A61G438N	Piazza Michele Muzii 46, 65122 Pescara - PE	II grado	A011	Abruzzo	62	04/04/2022
Carolina Iuliano	LNICLN81R69F839C	Via Camillo Tutini 15, 80136 Napoli - NA	II grado	A011	Campania	62	04/04/2022
Andrea Soledad Lanciotti	LNCNRS83E53Z600P	Via Delle Mimose 12D, 33 Cave - RM	II grado	BC02	Lazio	66	13/04/2022
Giuseppe Lanni	LNNGPP86H28F839Q	Vico 2° Foglie A Santa Chiara, 3, 80134 Napoli - NA	II grado	A021	Campania	56	04/04/2022
Ester L'Episcopo	LPSSTR93R67C351T	Via Giorgio De Chirico, 95027 San Gregorio Di Catania - CT	II grado	A017	Sicilia	68	01/04/2022
Elisa Lo Conte	LCNLSE84S47B393D	Via Donizetti 41, 24059 Urgnano - BG	II grado	A017	Lombardia	62	01/04/2022
Agostino Loiacono	LCNGTN90H29H919O	Via L. Vinci 4, 88900 Crotona - KR	II grado	A045	Calabria	54	28/04/2022
Rodolfo Lombardini	LMBRLF80E02H282W	Via Camposaino 17, 2100 Rieti - RI	II grado	B003	Lazio	62	04/04/2022

Roberta Macchia	MCCRRT91S45A662Q	Trav. G.Falcone E P. Borsellino , 2, 70020 Toritto - BA	II grado	B007	Puglia	50	22/04/2022
Luca Magnabosco	MGNLCU77T26C890K	Via Abetone 16, 36100 Vicenza - VI	II grado	A037	Veneto	66	04/04/2022
Anna Maria Mangiatori	MNGNMR71L58C338P	Vai Del Bivio 1, 3020 Castro Dei Volsci - FR	II grado	A040	Lazio	66	04/04/2022
Alfredo Manzi	MNZLRD82B23A509K	Via Giuseppe Mazza N. 6, 40128 Bologna - BO	II grado	A040	Emilia Romagna	46	04/04/2022
Elisa Marcoccia	MRCLSE86H61D662O	Via Appia N.131, 4020 Monte San Biagio - LT	II grado	A011	Lazio	68	04/04/2022
Letizia Cristina Margiotta	MRGLZC92D70H793I	Via C.Da Copertino Monte - Via Puglia 5, 73047 Monteroni Di Lecce - LE	II grado	A013	Lazio	66	04/04/2022
Alessia Marinelli	MRNLSS87P51Z133J	Via San Marco 3, 33083 Chions - PN	II grado	B020	Friuli Venezia Giulia	50	27/04/2022
Daniele Marinelli	MRNDNL81L07B519K	Via Michelangelo Ziccardi 57, 86100 Campobasso - CB	I grado	A030	Emilia Romagna	68	05/04/2022
Bruno Martino	MRTBRN76H16C352Q	Piazza Pitagora, 2, 88100 Catanzaro - CZ	II grado	B017	Calabria	46	08/04/2022
Marta Marucci	MRCMRT93B45A123Z	Via Delle Cooperative, 3011 Alatri - FR	II grado	A013	Lazio	68	04/04/2022
Carmine Mercuri	MRCCMN81T01F537P	Via Foschea, 89844 Nicotera - VV	II grado	A040	Calabria	36	04/04/2022
Cecilia Metelli	MTLCCL68L49H501B	Via Del Trivio, 6049 Spoleto - PG	I grado	A054	Umbria	68	08/04/2022
Chiara Miceli	MCLCHR88C55I754T	Via Mida 10, 96010 Sortino - SR	II grado	A017	Sicilia	38	01/04/2022
Viviana Miranda	MRNVVN83E62E791P	Via sanFrancesco 20, 81020 Valle di Maddaloni - CE	II grado	A064	Lazio	64	08/04/2022
Irene Moisello	MSLRNI87P70D600L	Via Nuova Di Peagna 172, 17023 Ceriale - SV	II grado	A047	Liguria	64	07/04/2022
Stefano Montalbano	MNTSFN89H04I533S	Via Magazol 5, 38068 Rovereto - TN	II grado	A042	Veneto	56	06/04/2022
Alessandro Morelli	MRLLSN89H23E256C	Via Della Diga 12, 6024 Gubbio - PG	II grado	B015	Abruzzo	68	06/04/2022

Luigi Morelli	MRLLGU62M25G482H	Via Dalmazia 9, 66030 Mozzagrogna - CH	II grado	A045	Abruzzo	68	08/04/2022
Tiziana Morelli	MRLTZN77S55H501M	Via Fiume Bianco 27, 144 Roma - RM	II grado	A017	Lazio	66	01/04/2022
Salvatore Munafo'	MNFSVT81R24A638L	Via A. Musco 12, 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto - ME	II grado	A017	Piemonte	68	01/04/2022
Mariapaola Mungo	MNGMPL75P59C352M	Via Messina Vico I 10, 88020 Cortale - CZ	II grado	A021	Calabria	54	04/04/2022
Rosalba Napolitano	NPLRLB69R49G964E	Via A. Modigliani, 1, 80078 Pozzuoli - NA	I grado	A060 - A040	Campania	64 - 48	04/04/2022
Carlo Nardone	NRDCRL78D11C034J	Via F. Stringa 20, 41124 Modena - MO	II grado	A042	Lombardia	60	06/04/2022
Paolo Nebbia	NBBPLA92E11H501P	Via Chianti 13, 162 Roma - RM	II grado	A011	Lazio	62	04/04/2022
Gianfranco Nicosia	NCSGFR72C15Z112J	Via Mariano Stabile 16, 90139 Palermo - PA	II grado	A042	Sicilia	60	06/04/2022
Francesca Niro	NRIFNC80B48D612T	Via Luigi Einaudi 8, 50136 Firenze - FI	II grado	A054	Toscana	68	08/04/2022
Maria Ilenia Nobilione	NBLMLN91P44H501I	Via Emilio Macro N° 40, 169 Roma - RM	I grado	AA25	Lazio	66	05/04/2022
Fabio Nofroni	NFRFBA76C19C608U	Via Manzoni 12, 53043 Chiusi - SI	II grado	B022	Toscana	62	13/04/2022
Franca Nouvion	NVNFNC93C50D969S	Via San Bernardo 14/11, 16123 Genova - GE	II grado	AE24	Liguria	64	11/04/2022
Martin Dario Ordenana Biasizzo	RDNMTN77D08Z600F	Via Miotti 4, 33019 Tricesimo - UD	II Grado	B022	Friuli Venezia Giulia	62	13/04/2022
Ilenia Pagano	PGNLNI89E50F158K	Via Candelora, 98049 Villafranca Tirrena - ME	II grado	A021	Piemonte	66	04/04/2022
Lucia Paladino	PLDLCU85H69D969U	Via Mazzini, 16031 Bogliasco - GE	II grado	A045	Liguria	68	28/04/2022
Francesco Vittorio Panarelli	PNRFNC96E04F052I	Viale Europa 18, 75024 Montescaglioso - MT	II grado	B17	Basilicata	68	08/04/2022
Annamaria Panariello	PNRNMR88C55L259I	Via Degli Ulivi 15, 18100 Imperia - IM	I grado	AA25 - AA24	Liguria	66 - 68	05/04/2022 - 21/04/2022
Antonio Pangaro	PNGNTN80B20H565C	Via Cupone, 87040 Rose - CS	I grado	A030	Calabria	66	05/04/2022
Gian Marco Parisi	PRSGMR91R29H501Q	Via Francesco De Sanctis 9, 195 Roma - RM	II grado	B006	Lazio	66	06/04/2022

Leonardo Pasqualini	PSQLRD90S21H501A	Viale Maresciallo Pilsudski 118, 197 Roma - RM	II grado	A013	Lazio	68	04/04/2022
Arturo Pastore	PSTRTR79D10H703T	Via Grillo, 33, 84080 Pellezzano - SA	II grado	A042	Campania	64	06/04/2022
Andrea Pesaresi	PSRNDR87T27E388H	Via Vivaldi 4, 60019 Senigallia - AN	II grado	A037	Marche	66	04/04/2022
Ramona Pizzella	PZZRMN84M65L113W	Via Caduti di Tutte le guerre 14, 86039 Termoli - CB	II grado	B020	Molise	56	27/04/2022
Grazia Previti	PRVGRZ74T52H727B	Via Lungaserra N. 83, 12032 Barge - CN	II grado	A045	Piemonte	68	28/04/2022
Anna Provenzano	PRVNNA77L66B936W	Via Puccini,76, 73042 Casarano - LE	II grado	A047	Puglia	34	07/04/2022
Sergio Pugliesi	PGLSRG73M02L063J	Via Omiccioli,16, 89058 Scilla - RC	I grado	A030	Calabria	68	05/04/2022
Andrea Pupella	PPLNDR94D11G273N	Via Veneto 264, 90046 Monreale - PA	II grado	B020	Sicilia	62	27/04/2022
Antonella Quintili	QNTNNL76B49H501P	Via Kiiciro Togoda 42, 148 Roma - RM	II grado	AB24 - AC25	Lazio	56 - 62	08/04/2022 - 05/04/2022
Flavio Quondam Marco	QNDFLV88T28D649F	Via Decenzio 9, 6024 Gubbio - PG	II grado	A047	Umbria	50	07/04/2022
Luisa Rescigno	RSCLSU68M47Z614E	Via Oreste Rescigno 10, 84083 Castel San Giorgio - SA	I grado	A030	Campania	68	05/04/2022
Adele Ricci	RCCDLA92M63D704B	Piazza Saffi 17, 47014 Meldola - FC	II grado	A017	Emilia Romagna	64	01/04/2022
Cristina Riggio	RGGCST72L67B302R	Via Danimarca 41, 93012 Gela - CL	I grado	A060	Lazio	36	24/04/2022
Giovanni Rizzo	RZZGNN72A02E815B	Via Alessandro Volta 23, 73030 Surano - LE	II grado	B015	Puglia	64	06/04/2022
Marco Roascio	RSCMRC74D26A145L	Via adige 8, 17031 Albenga - SV	I grado	A030	Liguria	64	05/04/2022
Francesca Romano	RMNFNC91D53E815P	Via Enrico De Nicola, 3, 73100 Lecce - LE	II grado	A011	Puglia	62	04/04/2022
Alessio Romualdi	RMLLSS99R07L117T	Via Roma 38, 5025 Guardea - TR	II grado	B015	Umbria	64	06/04/2022
Pietro Rubolino	RBLPTR72T07L049Q	Via Goito 11/B, 70131 Bari - BA	II grado	A047	Puglia	44	07/04/2022
Anna Russo	RSSNNA71P47G568B	Via Prot. Massa Turro 60, 80061 Massa Lubrense - NA	II grado	A005	Campania	68	07/04/2022

Valeria Russo	RSSVLR82M49F839K	Via Alcide De Gasperi 33, 80133 Napoli - NA	II grado	A013	Piemonte	68	04/04/2022
Giuseppe Salerno	SLRGPP84E26A509I	Via Cerro 31, 83030 Santa Paolina - AV	II grado	A042	Toscana	66	06/04/2022
Noemi Samuele	SMLNMO91T45B428B	Via Dei Cipressi Iii 9/B, 38068 Rovereto - TN	II grado	A042	Veneto	66	06/04/2022
Antonella Sangarè	SNGNNL71P45D969R	Via Romana Di Quarto 12/8, 16147 Genova - GE	II grado	B019	Lombardia	62	11/04/2022
Alessandra Savant	SVNLSN68T49L424A	Viale Della Terza Armata 9, 34123 Trieste - TS	II grado	A047	Friuli Venezia Giulia	66	07/04/2022
Fabio Scaccia	SCCFBA88A04D122T	Via Statuto, 21013 Gallarate - VA	II grado	B015	Lombardia	68	06/04/2022
Irene Scalia	SCLRNI86M62G273M	Via F. Lo Jacono, 125, 90144 Palermo - PA	I grado	A030	Sicilia	68	05/04/2022
Luca Scarfò	SCRLCU92S14D122J	Via Dante Alighieri, 88900 Crotone - KR	II grado	A045	Lombardia	64	28/04/2022
Antonio Scognamiglio	SCGNTN87H10F839G	Viale Margherita 41, 80040 Pollena - Trocchia - NA	I grado	A030	Campania	62	05/04/2022
Alfio Scuderi	SCDLFA94C10C351N	Via Pietra Dell'Ova, 380, 95030 Tremestieri Etneo - CT	I grado	A030	Sicilia	56	05/04/2022
Giovanni Battista Scuderi	SCDGNN95M26C351F	Via Pietra Dell'Ova 380, 95030 Tremestieri Etneo - CT	I grado	A030	Sicilia	50	05/04/2022
Devon Lynn Shrago	SHRDNL65R61Z404I	Piazza G. Amendola, 8, 90141 Palermo - PA	II grado	BB02	Sicilia	68	13/04/2022
Raffaella Silbernagl	SLBRFL68H65L682G	Via Monte Grappa 17, 21020 Daverio - VA	II grado	A054	Lombardia	66	08/04/2022
Giovanni Spinaci	SPNGNN76D14D122G	Via Umberto Boccioni 2, 88900 Crotone - KR	II grado	A042	Emilia Romagna	68	06/04/2022
Sara Taddia	TDDSRA86E48D548Q	Via Ponte Conca 7, 47843 Misano Adriatico - FE	II grado	A042	Emilia Romagna	58	06/04/2022
Alessandra Tamborlani	TMBLSN68B45D061I	Via San Lorenzo, 40, 29016 Cortemaggiore - PC	I grado	A030	Emilia Romagna	66	05/04/2022
Tiziano Teodori	TDRTZN89M16L182K	Strada Pr. Marcellina, 9B, 19 Tivoli - RM	I grado	A030	Piemonte	68	05/04/2022
Paolo Toldo	TLDPLA88R31I531J	Via Ardago 28, 38066 Riva del Garda - TN	II grado	A017	Veneto	68	01/04/2022

Micaela Tomaiuolo	TMLMCL93C55H926U	Via Pasubio 122, 71043 Manfredonia - FG	II grado	A013	Puglia	68	04/04/2022
Emanuela Trabucco	TRBMNL73R61E506K	Via Guglielmo Massaia, 73100 Lecce - LE	II grado	A021	Puglia	64	04/04/2022
Ilenia Turano	TRNLNI94L42A053L	Via Montagnola, 87041 Acri - CS	I grado	A030	Calabria	68	05/04/2022
Serena Vaccaro	VCCSRN96E51I805H	Via A. Forgione, 83055 Sturno - AV	II grado	A017	Lazio	68	01/04/2022
Giulia Valacchi	VLCGLI89M70I726K	Via Di Salicotto 132, 53100 Siena - SI	II grado	A047	Toscana	62	07/04/2022
Daniele Vanessa	VNSDNL85A17H931N	Via Carbonari, 15/9, 80047 San Giuseppe Vesuviano - NA	II Grado	B015	Veneto	68	06/06/2022
Giuseppe Vassallo	VSSGPP68D15H269R	P. Zza Castello, 23, 92016 Ribera - AG	II grado	B015	Sicilia	50	06/04/2022
Francesco Verrillo	VRRFNC88R10B963E	Via Giacomo Matteotti 27, 81050 Portico di caserta - CE	II grado	B006	Campania	58	06/04/2022
Enrico Viarani	VRNNRC70A10H294Q	Via Giovanni Vendemini, 42, 47039 Savignano Sul Rubicone - FC	II grado	A040	Emilia Romagna	56	04/04/2022
Concetta Villano	VLLCCT95L47G309G	Via Iv Novembre 90, 81038 Trentola-Ducenta - CE	I grado	AA25	Campania	68	05/04/2022
Teresa Villano	VLLTRS73L49E955G	Via Pietro Mascagni 2, 80034 Marigliano - NA	II grado	A045	Veneto	62	28/04/2022
Alessandra Visentin	VSNLSN80R59C383F	Via Giorgio Mignone 14, 16151 Genova - GE	II grado	A021	Lombardia	60	04/04/2022
Paolo Zappalá	ZPPPLA94E25F241T	Viale Sabotino 14, 74024 Manduria - VE	II grado	A042	Lombardia	68	06/04/2022
Arianna Ziliotto	ZLTRNN85P67L682F	Via Pascoli 11, 21040 Jerago Con Orago - VA	II grado	A047	Lombardia	48	07/04/2022
Mariangela Amato	MTAMNG88S51C352J	Viale delle Viole, 88024 Girifalco - CZ	II grado	A045	Calabria	64	28/04/2022
Yaria Belisti	BLSYRA76L69G478U	Via MonteCatria 22, 6134 Perugia - PG	II grado	A045	Umbria	66	28/04/2022
Maria Elena Castellini	CSTMLN92T60L378Y	Via Fratelli Perini nr.66, 38122 Trento - TN	I grado e II grado	A028 - A050	Trentino Alto Adige	64 - 68	05/05/2022 - 12/05/2022
Donatella Collalti	CLLDTL70S45H501K	Via Olevano romano 192, 192, 171 ROMA - RM	II grado	A18	Lazio	44	09/05/2022

Marta D'Alessandro	DLSMRT87P67G492U	Via Francesco Cilea 106, 20151 Milano - MI	II grado	A017	Lombardia	64	01/04/2022
Pier Luigi De Paulis	DPLPLG76H15H501V	Via antonino pagliaro, 133 Roma - RM	II grado	B015	Lazio	68	06/04/2022
Carmen Decembrino	DCMCMN81S70H926P	Via San Rocco n.123, 20136 Manfredonia - FG	II grado	A017 - A001	Lombardia	60 - 64	01/04/2022 - 06/05/2022
Francesco Grossi	grsfnc89I011500y	Via Filippo Schiassi 30/2, 40138 Bologna - BO	II grado	A045	Emilia Romagna	68	28/04/2022
Giulio Imhoff	MHFGLI79R18E885Y	Via Cozzolette, 25, 71043 Manfredonia - FG	II grado	B016	Lombardia	66	31/03/2022
Santi Insinna	NSNSNT77M23G273J	Via Trinacria 28, 90144 Palermo - PA	II grado	a09	Sicilia	68	22/04/2022
Flavio Lo Presti	LPRFLV90A08F892G	Via Milano 31, 95127 Catania - CT	I e II grado	A017 - A001	Emilia Romagna	60 - 68	01/04/2022 - 06/05/2022
Angelo Marino	MRNNGI76S04B860J	Via Kennedy 41, 81041 Vitulazio - CE	II grado	B015	Lazio	68	06/04/2022
Ernesto Martucci	MRTRST79M25D086B	Via c.so Umberto I, 95, 87100 Cosenza - CS	II grado	A037	Calabria	66	04/04/2022
Francesco Pessina	PSSFNC85S05F205C	Via Rovani 6, 20900 Monza - MB	II grado	A018	Lombardia	68	11/05/2022
Michela Ricelli	RCLMHL91L51C858A	Via Delle Mele, 1^trav. 6, 37 Segni - RM	II grado	A054	Lazio	62	08/04/2022
Deborah Romano	RMNDRH77E66I480I	Via Ignazio Scotto 12 C, 17100 Savona - SV	II grado	A017 - A001	Liguria	68 - 56	01/04/2022 - 06/05/2022
Marina Romano	RMNMRN71E65E506V	Viale Alberto Sordi 4, 73100 Lecce - LE	II grado	A046	Puglia	60	19/05/2022
Antonio Romata	RMTNTN87H03D761U	Via Piave 7, 72021 Francavilla Fontana - BR	II grado	A45	Liguria	66	28/04/2022
Miriam Giada Scattareggia	SCTMMG95R59A638F	Via Contrada Palcotto n 12, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - ME	I grado	A030	Toscana	68	05/04/2022
Emmanuel Sicoli	SCLMNL75P22Z110Q	C.da Santa caterina Giani 48/a, 87031 Aiello Calabro - CS	II grado	A042	Lazio	64	06/04/2022
Laura Zidda	ZDDLRA84E49F979H	Via Malta 63 , 09124 Cagliari - CA	II grado	A009	Lazio	64	22/04/2022

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), dall'Avv. Sergio Santoro (C.F. SNTSRG51D22H501P), PEC sergio.santoro1@pec.it, dall'Avv. Gino Giuliano (C.F. GLNGNI65A02D636M), PEC ginogiuliano@ordineavvocatiroma.org, e dall'Avv. Marta Perugi, (C.F. PRGMRT82R49M082Y), PEC martaperugi@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Milizie n. 9, 00192, numero di fax: 06-37353067, indirizzo di posta certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rapp.te p.t.; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del legale rapp.te p.t., tutti rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del legale rapp.te p.t., **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, in persona del legale rapp.te p.t., tutti rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12 Roma;

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- Dott. **GIOVANNI CALI'**, in qualità di candidato ammesso alla prova orale del “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, per la classe di concorso A036, residente in Via Lecco 25, 95022 Aci Catena (CT);
- nonché di tutti i docenti, di tutte le classi di concorso di appartenenza degli odierni ricorrenti, che sono stati ammessi alla prova orale in seguito al superamento della prova scritta del “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E CONSEGUENTE AMMISSIONE CON RISERVA ALLE FASI SUCCESSIVE DEL CONCORSO

- del **Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5/01/2022** recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante: “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui ha disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione, **abolendo la prova scritta e sostituendola con la prova preselettiva, specie nella parte in cui ha previsto la non ammissione agli esami orali se non superato il punteggio di 70/100, nonché la esclusione dal concorso anziché la valutazione dei quesiti a risposta esatta ai fini del punteggio complessivo, non prevedendo il diritto alla ammissione agli orali di un numero di candidati almeno pari a 7 volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque di un numero più elevato e adeguato rispetto al numero dei posti messi a concorso;**
- del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9/11/2021** recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 (...)”, nella parte in cui ha disciplinato le modalità di svolgimento e la tipologia della prova scritta del suddetto concorso e la sua valutazione;
- per quanto occorrer possa, del **Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499**, recante: “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e del **Decreto Ministeriale n. 201 del 20/04/2020**, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”, ove interpretati nel senso di cui ai decreti di cui sopra, con particolare riferimento alla prova scritta del Concorso;

- dei **calendari di svolgimento della prova scritta del suddetto concorso, pubblicati con Avviso Ministeriale n. 7707 del 23/02/2022, Avviso Ministeriale n. 12441 del 30/03/2022 e Avviso Ministeriale n. 14768 del 13/04/2022;**

- degli **Elaborati di ciascun candidato e dei relativi punteggi ottenuti**, conosciuti il giorno stesso della prova scritta e indicati nella tabella in epigrafe accanto a ciascun candidato;

- dei **Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta**, articolati per ciascuna classe di concorso;

- delle **Schede di valutazione, griglie di valutazione compilate dalla commissione** e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalle commissioni per l’assegnazione dei punteggi alle prove scritte *computer based*;

- dei **provvedimenti di esclusione e/o non ammissione alle prove orali dei ricorrenti**, delle **Griglie** e dei **verbali relativi alle operazioni di correzione delle prove scritte dei ricorrenti, dei verbali d’aula relativi alle prove scritte dei ricorrenti, dei verbali delle operazioni di scioglimento dell’anonimato e di abbinamento della prova ai ricorrenti;**

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati, anteriori e successivi, ancorchè non conosciuti.

PREMESSO CHE

Con Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499 è stato indetto il “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”. Sono stati ammessi a partecipare i candidati, anche di ruolo, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero;

b) possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico (...) e 24 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA.

L’art. 7 del suddetto decreto originariamente prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, articolata in 60 quesiti a risposta multipla, con 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta, da svolgersi solo “*qualora, sulla base del numero delle domande di partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250*”.

Lo svolgimento del concorso in questione è stato rimandato nel tempo, sino a quando – a seguito della entrata in vigore del DL 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (si veda, nello specifico, l'art. 59), che ha previsto l'indizione con frequenza annuale di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, “con prove da svolgersi con modalità semplificate” – è stato pubblicato il DM 326 del 9/11/2021, che ha dettato nuove disposizioni sul medesimo concorso e, sulla base di quest'ultimo decreto, il Decreto n. 23 del 5/01/2022, che ha modificato radicalmente il bando originario di cui al Decreto 499/2020.

Ed infatti **il nuovo bando**, oltre a **non prevedere più la prova preselettiva**, ha eliminato di fatto **la prova scritta**, stabilendo all'art. 3 che la stessa, distinta per ciascuna classe di concorso, si sostanzia nella somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla, ognuno dei quali consistente in una domanda con quattro risposte, di cui una sola esatta**, e precisando che **la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono un punteggio minimo di 70 punti**. Dunque, ogni risposta esatta vale 2 punti, mentre ogni risposta errata o non data equivale a 0 punti, per cui **supera la prova chi ha dato la risposta esatta ad almeno 35 quesiti**.

Senonchè, usciti i risultati della prova, la stessa è risultata un vero e proprio flop.

Come riportano infatti numerose fonti di stampa, migliaia sono stati i candidati non ammessi alla prova orale come gli odierni ricorrenti, tanto che in molti casi (come per la classe A22, storia, geografia e italiano) si è registrato addirittura oltre il 90% di respinti con meno del 10% di ammessi all'orale. In sostanza, **è emerso che una media di nove candidati su dieci non sono riusciti a superare le prove**.

I motivi di un simile disastro vanno rintracciati, per un verso, nella eliminazione della prova scritta trasformata in quiz (consistente in quiz a risposta multipla) e nei criteri di superamento della prova a quiz (troppo restrittivi, considerando la difficoltà e talvolta illogicità dei quesiti posti) e, per altro verso, nelle manifeste e diffuse irregolarità della prova segnalate per tutte le classi di concorso e su tutto il territorio nazionale (nel proseguo del ricorso meglio illustrate).

Pertanto, considerando le gravi irregolarità riscontrate e le inaccettabili disparità di trattamento tra i candidati che ne sono scaturite, gli odierni ricorrenti hanno deciso di impugnare la propria non ammissione alle prove orali del suddetto concorso, unitamente allo stesso bando di concorso, per come da ultimo riformulato, dinanzi a Questo Ill.mo TAR del Lazio, sulla base dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 12 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001, DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE

1994, N. 297, DELL'ART. 1, COMMA 109 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, DELL'ART. 6 DEL DLGS. 13 APRILE 2017, N. 59, ART. 6. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 3/2018 DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LINEE GUIDA UNIFORMI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI - ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ILLEGITTIMITA' DELLA ABOLIZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA SUA SOSTITUZIONE CON QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 3, COMMA 5 DEL DECRETO 23 DEL 5/01/2022, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE IL MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA ESCLUDE IL CANDIDATO DAL SEGUITO DELLA PROCEDURA ANZICHE' ATTRIBUIRE ALLA VALUTAZIONE DEI QUESITI RISPOSTI UN PUNTEGGIO IDONEO A CONCORRERE AL PUNTEGGIO FINALE.

Preme anzitutto esaminare la cornice normativa nella quale si inquadra il concorso oggetto della presente impugnativa.

La prima norma che viene in rilievo è senz'altro l'art. 35 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, quale norma generale in tema di reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, secondo cui le procedure concorsuali devono conformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento delle prove che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.**

Sempre a livello generale, va richiamata la normativa di cui al DPR 487/94 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – che, all'art. 7, segna chiaramente i confini entro i quali devono svolgersi i concorsi pubblici per esami (quale è il concorso del caso di specie), specificando che gli stessi, per il profilo che ci interessa in questa sede, consistono **“in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente”**, e che: *“I bandi di concorso possono stabilire*

che una delle prove scritte (...) consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. (...) **Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione** predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.

Con particolare riguardo al reclutamento del personale docente, viene poi in rilievo l’art. 400 del D.lgs. 297/94, secondo cui: “**I concorsi constano di una o più prove scritte**, grafiche o pratiche **e di una prova orale** e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali [e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto] (4).

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

(...) 6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, **ciascuna prova scritta consiste nella TRATTAZIONE ARTICOLATA DI ARGOMENTI CULTURALI E PROFESSIONALI**. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento e sugli ordinamenti.

(...) 9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, **l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”.

Analoga disposizione è riprodotta all’art. 6 del più recente D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, che ha disciplinato proprio l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevedendo lo svolgimento di **ben due prove scritte, “con l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso”**.

In applicazione delle suddette normative, è stata emanata la **Direttiva n. 3/2018** del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che, al fine di dettare alle PP.AA. delle **linee**

guida uniformi sulle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle **prove di esame**, ha chiarito quanto segue: **“Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici.**

*Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali **devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico**, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. **Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative.***

La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. (...)

E, con riguardo alle **prove preselettive**, ha specificato quanto segue: **“In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l'importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito**, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. (...)

*Ove si proceda con domande a risposta multipla, **occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze.** Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma **dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento** (logico, deduttivo, numerico).*

*La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, ne' talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. **Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si puo' prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri.***

*In ogni caso, e' necessario calibrare la difficolta' delle prove in relazione all'esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commettersero pochissimi errori. **Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.***

Dunque, in buona sostanza, in base alla normativa sin qui riportata il reclutamento del personale docente nella scuola deve avvenire in forza di una procedura concorsuale che preveda lo svolgimento di **almeno una prova scritta e una prova orale, ove la prova scritta deve consistere nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali e non può certo risolversi nella somministrazione di quesiti a risposta multipla** (essendo indirizzata a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico). **Modalità, questa, prevista invece per la prova preselettiva**, che è meramente facoltativa e viene prevista solo in caso di numero molto elevato di partecipanti, con la finalità, appunto, di scremare il numero dei candidati, ma sempre in base al merito, secondo quanto previsto dalle linee guida sopra richiamate.

In quest'ottica, **per il superamento della prova preselettiva a risposta multipla**, è infatti prevista l'applicazione di due criteri alternativi: o quello di **selezionare un multiplo del numero di posti messi a concorso, o quello di selezionare tutti i candidati che superino un certo punteggio**

minimo, ovvero una combinazione dei due criteri che è poi la soluzione giusta, ma pur sempre prevenendo il rischio che sia eccessivamente

difficile arrivare a quel punteggio. Mentre per il superamento della prova scritta si richiede generalmente un punteggio pari alla sufficienza.

Ed infatti, nel caso del Concorso ordinario per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado qui impugnato, in forza delle modifiche apportate al bando originario dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022, è stato previsto che **la prova scritta si dovesse svolgere, in deroga alla normativa sopra illustrata, con la seguente modalità semplificata: mediante sostenimento e superamento di un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla,** sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.

Risultano pertanto gravemente violate tutte le norme di legge indicate in epigrafe e, in primis, la Direttiva n. 3/2018 recante Linee Guida sui concorsi pubblici, sia **per aver di fatto abolito la prova scritta** (sostituita del tutto con la tipica prova preselettiva), sia **laddove non ha previsto quale criterio di superamento della prova quello del multiplo dei posti messi a concorso,** previsto invece **per tutti i concorsi pubblici svoltisi prima di quello impugnato in questa sede**¹.

Ed infatti, al comma 5 dell'art. 3 del bando impugnato è stato previsto che la suddetta prova venisse valutata al massimo 100 punti e che fosse superata solo da quanti avessero conseguito il punteggio minimo di 70

¹ Si vedano, per tutti, i seguenti concorsi: **Concorso in magistratura** (Bando pubblicato in GU n.98 del 10-12-2021): Art. 5 co 1: "L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale". Art. 8: **"Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta,**

Bando **concorso carriera prefettizia** (Decreto n.0002715 del 22/12/2021), art 6 co1: "L'ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva". Art. 9 Valutazione della prova preselettiva:

La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo il seguente indice statistico: RISPOSTA DOMANDA FACILE DOMANDA MEDIA DIFFICOLTA' DOMANDA DIFFICILE GIUSTA + 1,10 + 1,30 + 1,70 ERRATA - 1,60 - 1,20 - 0,60 OMESSA - 1,00 - 0,70 - 0,20 2. **Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.** 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito". Altro esempio, **Concorso dirigenti scolastici 2017**. Art. 13, D.M. n. 138 del 3 agosto 2017: La prova preselettiva consiste in un test articolato in 100 quesiti a risposta multipla. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva **sono ammessi a sostenere la prova scritta 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.** Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

punti. Comma in questa sede specialmente impugnato per la sua illegittimità palese.

In questo modo, **del tutto irragionevolmente la normativa impugnata ha previsto che il mancato superamento della prova escludesse il candidato dal seguito della procedura anzichè attribuire alla valutazione dei quesiti risposti un punteggio idoneo a concorrere al punteggio finale**, così di fatto escludendo i migliori dalla graduatoria, ossia coloro che, solo per non aver maturato un punteggio pari a 70, ma comunque ad esso vicino, hanno in realtà tutte le competenze necessarie per poter risultare vincitori del concorso ed essere quindi reclutati come docenti.

In sostanza, **la prova scritta è stata sostituita con una vera e propria prova preselettiva**, in spregio totale dei principi e dei criteri sanciti dalle Linee Guida in tema di pubblici concorsi sopra richiamate, **senza neppure assicurare il rispetto dei principi dettati con riferimento alle prove preselettive**, posto che ai fini del superamento della prova è stato preteso il conseguimento di un punteggio minimo, e si è invece omesso di valutare il numero delle risposte esatte ai fini delle successive prove prevedendo una tagliola del tutto illegale.

E nemmeno si è previsto il criterio selettivo del multiplo dei posti messi a concorso, come sopra meglio specificato.

Al riguardo, si consideri peraltro che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa: *“**La prova preselettiva per quiz**, prevista dall'art. 2 d.lg. 17 novembre 1997 n. 398 per il concorso di uditore giudiziario, è finalizzata alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso medesimo, atteso l'elevato numero di domande presentate negli ultimi anni; essa **NON HA VALENZA DI PROVA D'ESAME DEL CONCORSO, BENSÌ DI PROVA FINALIZZATA ALLA PRESELEZIONE DEI CANDIDATI DA SOTTOPORRE SUCCESSIVAMENTE, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DELLE RITUALI PROVE SCRITTE ED ORALI, ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI di cultura giuridica**”* (T.A.R., Cagliari, sez. I, 03/08/2004, n. 1298).

Cosa che sarebbe stata ben possibile senza prevedere lo sbarramento ma prevedendo la valutazione del numero delle risposte esatte ai fini del punteggio complessivo delle successive prove orali.

Senza contare che è stato palesemente disatteso il criterio del merito, e della utilità della spesa pubblica ovvero della scelta dei migliori, se solo si considera che la enorme spesa sostenuta dallo Stato per organizzare le prove non è servita a reclutare nemmeno il numero dei candidati corrispondente ai posti messi a concorso e che gli ammessi sono stati meno dei posti messi a concorso e addirittura in molti casi neanche il 10%, con evidente danno per l'erario.

Per questo si ritiene che il bando e la prova scritta non superata dagli odierni ricorrenti siano gravemente viziati da illegittimità ed eccesso di potere, per violazione delle norme di legge e dei principi sopra individuati.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 12 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001, DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297, DELL'ART. 1, COMMA 109 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, DELL'ART. 6 DEL DLGS. 13 APRILE 2017, N. 59, ART. 6. IN VIA SUBORDINATA: ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 59, COMMI 10 E 11 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 97 E 113 COST.

Fermo quanto sopra, in via subordinata, ove si ritenesse legittimo il Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022 di modifica del bando di concorso originario, in quanto meramente applicativo dell'art. 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente", si solleva in questa sede **eccezione di illegittimità costituzionale** della legge in questione.

Nel caso specifico, i commi contestati sono il 10 e l'11, in forza dei quali è stato disposto quanto segue: *"Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:*

*a) **in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.** Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da*

garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. **La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;**

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.

Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. (...).”.

E' evidente infatti il **contrasto delle suddette disposizioni con i principi affermati dagli artt. 3, 51, 97 e 113 della Costituzione**, per le ragioni che seguono.

Come sancito, anche da ultimo, dalla Consulta, con sentenza 27 febbraio 2020 n. 36, l'art. 97 della Costituzione impone che il reclutamento del personale della P.A. avvenga tramite pubblico concorso, costituendo questa una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Il pubblico concorso - quale forma di “*selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previamente e obiettivamente definiti*” (C. Cost., sent. 13 novembre 2009, n. 293) - **altro non è che una procedura pubblica “di tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire una data posizione, ovvero il migliore fra gli aspiranti che si presentano, e “congrua”, nel senso che essa deve consentire la verifica del possesso delle richieste professionalità** (si veda in tal senso: Corte Cost., 22 marzo 2016, n. 85; Corte Cost., sentenze 24 giugno 2010, nonché Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677).

E' noto, del resto, che la scelta del personale da assumere nel pubblico impiego è ispirata al **principio del cosiddetto “merit system”** (sistema di merito), diffusosi in Europa a partire dal Settecento. Si tratta di un principio fondamentale per le amministrazioni pubbliche dei moderni Stati costituzional-democratici poiché, a ben riflettere, si pone come quella: “*condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità*” (C. Cost., sent. 13 novembre 2009, n. 293).

Ebbene, il cd. merit system non può (e non deve) essere disatteso in un regime costituzional-democratico come il nostro ed a maggior ragione se integrato, così com'è, in un sistema sovranazionale come quello europeo, che, come noto, fa del «diritto a una buona amministrazione»

- consacrato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - il principio cardine su cui basare e sviluppare il diritto amministrativo UE.

D'altra parte il concorso pubblico, come puntualizzato in più occasioni dalla Consulta, è lo **strumento di garanzia del diritto di piena partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di tutti i cittadini**, fra i quali non esiste alcuna distinzione, versando tutti in condizione di piena eguaglianza (si veda *ex multis*, C. cost., sentt. 13 marzo 2015, n. 37 e 6 dicembre 2017, n. 251).

Il suddetto principio **è anche strumentale all'efficienza e al buon andamento dell'amministrazione**, posto che il reclutamento dei cittadini maggiormente virtuosi e talentuosi si riflette (o almeno dovrebbe) sul rendimento dell'amministrazione pubblica, nonché sull'affidamento (legittimo) del migliore esercizio possibile dell'azione amministrativa nel perseguimento dei fini indicati dalla legge.

In sintesi, la disposizione costituzionale prescrivente la regola del pubblico concorso - come meccanismo neutrale di selezione tecnica per l'accesso ai ruoli dall'amministrazione pubblica - risponde ad una duplice (e si potrebbe dire circolare) ratio giustificativa: da un lato assicura l'eguaglianza e la parità di condizioni fra tutti i cittadini per l'accesso agli uffici pubblici; dall'altro lato si pone come necessaria garanzia di efficienza dell'amministrazione pubblica, nonché del migliore esercizio dell'azione amministrativa e dei pubblici poteri.

Ciò posto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale **la procedura selettiva deve essere il più possibile aperta**, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una **procedura di tipo comparativo**, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.

Infine, deve trattarsi di una **procedura congrua**, nel senso che deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, nella sentenza 9 febbraio 2011 n. 41, la Consulta ha affermato che **il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e, nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251, che una disposizione che impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.**

Applicando tali principi al caso di specie, non v'è chi non veda come il concorso impugnato, per come è risultata strutturata la prova scritta in esso prevista, li abbia completamente disattesi, posto che **il quiz a risposta multipla non può certamente essere ritenuto strumento idoneo alla selezione dei migliori**, essendo, al più, idoneo ai fini di una mera preselezione dei candidati. Non può infatti dubitarsi che **i quiz a risposta multipla non consentono di verificare che i candidati**

posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Da qui, la violazione dell'art. 97 Cost.

Quanto all'art. 3, la sua violazione è insita nella palese irragionevolezza di una disposizione, quale è quella impugnata, che deroghi alla legislazione ordinaria in tema di pubblici concorsi **solo ed esclusivamente per il settore della scuola pubblica.**

Ed infatti, non v'è chi non veda come i candidati del concorso scuola siano stati soggetti ad un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello cui sono sottoposti i candidati a concorsi diversi rispetto a quello impugnato in questa sede, ove si consideri che tali soggetti, in base alla normativa ordinaria sui concorsi pubblici, hanno la possibilità di misurarsi con prove effettivamente idonee a saggiare il loro livello di preparazione attraverso l'espletamento dell'apposita prova scritta consistente in quesiti a risposta aperta, ovvero in un elaborato su un determinato tema.

Cosa che viene invece preclusa del tutto all'aspirante personale docente e, peraltro, in assenza di peculiari ragioni di pubblico interesse.

In proposito, si noti che la finalità dichiarata nella normativa impugnata: *“di **assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449**”* è invero del tutto inconsistente, posto che è stata imposta da una legge di molto antecedente rispetto alle stesse norme in tema di concorsi pubblici cui il bando ha derogato.

Peraltro, la previsione *de qua* è stata prevista all'interno del sistema di reclutamento ordinario e, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251/2017, una norma di tal fatta presuppone che l'emergenza del reclutamento sia superata, o per lo meno sia stata affrontata con gli interventi legislativi precedenti.

Analogamente, si riscontra il contrasto con l'art. 51, comma 1, prima parte, Cost., che dispone che: *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*.

Si ritiene infine la violazione dell'art. 113 della Costituzione in quanto, legificando i bandi di concorso, la normativa impugnata sottrae senza motivazione alcuna alla tutela giurisdizionale le posizioni dei ricorrenti lasciando al giudice amministrativo - per assicurare tutela - solo ed esclusivamente la strada della rimessione della norma al Giudice delle leggi.

Oltre che non manifestamente infondata, **la questione di costituzionalità** dell'art. 59, commi 10 ed 11 del DL 73/2021 innanzi illustrata, è da ritenersi anche **rilevante, almeno laddove si consideri tali disposizioni non disapplicabili nei confronti di chi ricorre, in quanto in questo caso solo la**

loro espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto dell'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, sarebbe in grado di consentire a chi ricorre l'ammissione con riserva alla prova orale del concorso.

Da ultimo, come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella ordinanza del 9/02/2021 di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 18-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. modif. dalla legge 20 dicembre 2019, n.159), in relazione agli articoli 2, 3, 32, 34 e 97 della Costituzione, essendo la misura cautelare richiesta in se' garanzia essenziale e strumento necessario per il soddisfacimento in via interinale della pretesa azionata e, ove vi siano anche minimi ma ragionevoli profili di fondatezza della suddetta pretesa, dei legittimi interessi oggetto del giudizio, nonche' strumento volto ad evitare che il tempo necessario per la definizione della causa determini un pregiudizio non solo grave, ma addirittura irreversibile in capo ai ricorrenti a causa della peculiare conformazione delle regole del procedimento concorsuale, **“affinche' si possa valutare con esattezza la domanda cautelare attorea, in un contesto ove l'effetto preclusivo promani non da un atto amministrativo (pur se discrezionale) o da un'interpretazione della norma superabile in giudizio attraverso la ricostruzione più attenta di tutti gli istituti implicati, bensì direttamente dalla fonte primaria, s'appalesa dirimente proporre fin d'ora la questione di legittimità costituzionale (...).”**

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 12 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001, DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297, DELL'ART. 1, COMMA 109 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, DELL'ART. 6 DEL DLGS. 13 APRILE 2017, N. 59, ART. 6. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Nel merito di come si sono svolte le prove, come accennato in premessa, queste sono risultate le principali irregolarità riscontrate.

IRREGOLARITA' CHE VENGONO ELENCAE NON PER TRASFORMARE IL GRAVAME CHE E' E RESTA COLLETTIVO E ANCORATO A CENSURE DI CARATTERE GENERALE IN UN GRAVAME INDIVIDUALE, MA PER IL SIGNIFICATO CHE TALI NUMERICAMENTE ENORMI IRREGOLARITA' ASSUMONO, DIMOSTRANDO DI NUOVO LA ILLEGITTIMITA' DEL METODO ADOTTATO, OSSIA DELLA SOSTITUZIONE DI UNA

VERA PROVA SCRITTA CON UNA PROVA ASSOLUTAMENTE INIDONEA A SCEGLIERE I MIGLIORI, COME PREVISTO DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE:

- 1) La Commissione esaminatrice non ha consentito l'utilizzo di carta e penna durante la prova solo per alcune classi di concorso, in determinate regioni (classe A21 Lecco, classe A60 Puglia, A048/A049 Lombardia, A040 (elettronica), A012 Puglia, B016 Sicilia, B016, A017 Cremona, A042 Puglia, A060 Lombardia, A049 Abruzzo, A048 Abruzzo, B016 Perugia, A060 Veneto, AB24 Emilia Romagna), con evidente disparità di trattamento rispetto ai candidati di altre classi di concorso e/o altre regioni;
- 2) E' stato consentito l'utilizzo di borse e telefoni, smartwatch, tablet ecc. prima e durante lo svolgimento della prova ai candidati di alcune classi di concorso e in alcune regioni (A012 Puglia, B03 Calabria, A049 Abruzzo, A60 Sicilia, A048 Molise);
- 3) Per numerose classi di concorso la risposta corretta al quiz non è risultata univoca e più risposte sono risultate corrette (classe B016, A022, A048 Molise, AB24 Piemonte, AB25 Piemonte, AB24 Lazio, AB 25 Lazio, A019 Emilia Romagna);
- 4) Per numerose classi di concorso alcuni quesiti sono risultati privi di risposta corretta (classe AB24 e AB25, A048, A060, AB24 Liguria, A022 Sicilia, A019 Lazio);
- 5) Per numerose classi di concorso diversi quesiti sono stati formulati in modo ambiguo e fuorviante (A60 Sicilia, A060 Catanzaro, AB25 Lombardia, AB24 Nuoro, A060 Campania, A048 Molise, A019 Lazio, AB24 Piemonte, A048 Molise, A048 Lombardia, A049 Lombardia, A022 Sicilia, AB24 Lombardia, A048 Lazio, A049 Lazio, A012 Veneto, A048 Puglia);
- 6) Per numerose classi di concorso sono state conteggiate come sbagliate risposte che invece non lo erano (A60 Puglia, A060 Catanzaro, AB24 Lazio, AB25 Lazio);
- 7) Per numerose classi di concorso i temi dei quesiti sono risultati troppo tecnici e non reperibili sui manuali di preparazione all'esame (AB25 Umbria, A022 Sicilia, AB25 Lazio, AB25 Friuli Venezia Giulia, A022 Emilia Romagna);
- 8) Per numerose classi di concorso sono state somministrate domande su materie non previste tra quelle indicate nel bando (classe AB25Lombardia, A019 Lazio, AB24 Lazio, AB25 Lazio, A022 Sicilia);
- 9) Per numerose classi di concorso è stata evidenziata la non corrispondenza dei quesiti con le indicazioni del Quadro di riferimento (classe A012 Emilia Romagna, A017, A022, A060 Lazio, AB24, AB25 Lazio, AB25 Lombardia, A048 Puglia);
- 10) Per numerose classi di concorso è stata riscontrata consistente disparità nel grado di difficoltà delle prove formulate nei quattro turni nazionali previsti (A012 Puglia, AB24, AB25, A019 Campania, AB24 Trento, A012 Veneto);

11) Per numerose classi di concorso sono stati riscontrati problemi con il caricamento informatico delle risposte una volta terminata la prova (A012 Abruzzo, A022 Sicilia);

12) Per numerose classi di concorso è stata effettuata una modifica del programma d'esame pochi giorni prima della prova (AB24 Trento, AB24 Nuoro, AB24 Campania, AB 24 Emilia Romagna).

In proposito, si legge nel Corriere della Sera, che: *“I quesiti «sbagliati» nel concorso scolastico ordinario per l'assunzione di docenti nella scuola secondaria sarebbero molti di più dei due appena ammessi dal ministero dell'Istruzione. Massimo Arcangeli, linguista e professore universitario, nonché autore di diversi libri sull'uso della lingua, sta raccogliendo da settimane gli esempi, e sta preparando un dossier - che il Corriere ha avuto la possibilità di visionare in anteprima - che sarà il primo passo per una mobilitazione nazionale a Roma con tutti gli aspiranti insegnanti, invitati a ricorrere alla giustizia amministrativa. «Sono esempi di **test che offendono l'intelligenza, la dignità, la professionalità di decine di migliaia di docenti alle prese con un concorso farsa**» spiega Arcangeli, ricordando che la giurisprudenza è chiarissima su come debbano essere formulate le selezioni per essere considerate attendibili”.*

Orbene, secondo il Tar del Lazio (sentenza n.5986 del giugno del 2008), **“un sistema selettivo, quale quello utilizzato (...), basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate, non può ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali dei giovani candidati”.**

Ciò, anche considerando le gravi irregolarità emerse nella formulazione delle domande e delle risposte, sic! In proposito, è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *“La P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; **non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost.**”* (cfr. in tal senso Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2015, n.3060; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 10628 del 2019, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 05/02/2020, n.560).

Ed ancora, secondo T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043: **“È rimessa al merito dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura**

concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito. Tuttavia, non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 cost.". Analogamente, il T.A.R., Napoli, sez. V, 12/05/2021, n. 3145, ha concluso che: "In sede di concorso pubblico, laddove la prova sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitalmente esatta" (Cfr. Cons. St., sez. II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ma anche il Tar della Campania, nel settembre 2011, ha sottolineato che per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell'adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

Ebbene, tali principi sono stati fatti propri da ultimo da Questo stesso TAR del Lazio, Sez. III bis, che, con ordinanza n. 3137 del 18/05/2022, sempre con riferimento alle prove scritte del Concorso ordinario della Scuola secondaria di primo e secondo grado anno 2022, ha accolto l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, disposto "che l'Amministrazione provveda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio", con la seguente motivazione: "Considerato che parte ricorrente sostiene l'illegittimità del punteggio ad essa attribuito per la prova scritta del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) di cui al D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, sostenendo l'erroneità di due specifici quesiti, pure essi fatti oggetto di gravame; Rilevato che i quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione (art. 5 del bando di concorso) e che pertanto non possa essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa erariale; Ritenuto che la doglianza

riferita al quesito recante n.40 della prova della ricorrente appare, sia pure ad un sommario esame, assistita da fumus boni iuris avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito, senza che l'Amministrazione nulla abbia replicato al riguardo”.

Sempre Questo Ill.mo TAR del Lazio ha di recente annullato la graduatoria di un concorso bandito da Roma Capitale disponendo che l'Amministrazione procedesse alla sua riformulazione in parte qua, riassegnandogli gli 0,15 punti sottrattigli per il quesito censurato, nonché attribuendogli anche gli 0,50 punti previsti per la risposta corretta, con la seguente motivazione: “Oggetto del presente giudizio è infatti il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell'apprezzamento effettuato dall'organo incaricato di compilare il quesito a risposta multipla.

In ordine a tale apprezzamento – insindacabile nel merito – la cognizione del giudice amministrativo è tuttavia piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEVE QUINDI CENSURARE LA VALUTAZIONE CHE SI PONGA AL DI FUORI DELL'AMBITO DI ESATTEZZA O ATTENDIBILITÀ, QUANDO NON APPAIANO RISPETTATI PARAMETRI TECNICI DI UNIVUCA LETTURA, OVVERO ORIENTAMENTI GIÀ OGGETTO DI GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L'esercizio della discrezionalità tecnica deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici. Ciò premesso, (...) IL QUESITO CENSURATO CONTENEVA DUE RISPOSTE

CORRETTE SU TRE, e ciò in violazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) **in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)” (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato 5 gennaio 2021, n. 158). **NE CONSEGUE L'ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA PARTE IN CUI HA CONTEMPLATO DUE RISPOSTE EGUALMENTE ESATTE, RITENENDO PERÒ ERRATA LA SOLA RISPOSTA FORMULATA DALLA RICORRENTE.**” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4852/2022).

Si consideri ancora che la gran parte dei ricorrenti, elencati in nota², ha riportato una **votazione finale prossima alla sufficienza**, di cui però la Commissione valutatrice non ha dato alcun conto, non fornendo alcuna motivazione sottesa al giudizio di bocciatura e limitandosi ad una mera sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun quesito.

Occorre ricordare sul punto l'orientamento giurisprudenziale che in più occasioni ha stabilito che se il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente è da reputarsi “*prossimo alla sufficienza*”, si impone una **esplicazione fraseologica del punteggio numerico** assegnato agli elaborati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 7 novembre 2014 n. 1861; ord. 6 novembre 2014 n. 1838).

Per le ragioni fin qui esposte, **si ritiene pertanto che i provvedimenti impugnati debbano essere annullati nella parte in cui precludono l'ammissione dei ricorrenti alle successive fasi del concorso.**

ISTANZA CAUTELARE

² Stefano Barberi, Oscar Cacciatore, Arianna Carannante, Filippo Casamassima, Angelo Cataldo, Giuseppe Cataldo, Paola Contaldo, Valter Dadone, Leonardo D'Angelo, Alessandro Degrà, Fabiana Di Ciaccio, Cinzia Di Iorio, Silvia Di Marco, Andrea Dietre, Andrea Fina, Elisa Gilestro, Clelia Grandi, Francesco Paolo Illuzzi, Ester L'Episcopo, Elisa Marcocchia, Daniele Marinelli, Marta Marucci, Cecilia Metelli, Alessandro Morelli, Luigi Morelli, Salvatore Munafo', Francesca Niro, Lucia Paladino, Francesco Vittorio Panarelli, Annamaria Panariello, Leonardo Pasqualini, Grazia Previti, Sergio Pugliesi, Luisa Rescigno, Anna Russo, Valeria Russo, Fabio Scaccia, Irene Scalia, Devon Lynn Shrago, Giovanni Spinaci, Tiziano Teodori, Paolo Toldo, Micaela Tomaiuolo, Ilenia Turano, Serena Vaccaro, Daniele Vanessa, Concetta Villano, Paolo Zappalá, Maria Elena Castellini, Pier Luigi De Paulis, Francesco Grossi, Santi Insinna, Flavio Lo Presti, Angelo Marino, Francesco Pessina, Deborah Romano, Miriam Giada Scattareggia.

Sul *fumus boni iuris* ci si richiama integralmente al contenuto di quanto esposto in diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che la estrema necessità ed urgenza invocata in questa sede si fonda sul rischio gravissimo e irreparabile per i ricorrenti di vedersi cadere le proprie legittime aspettative di concorrere per il posto di docente della scuola pubblica.

Ed infatti, **la conclusione del concorso è oramai imminente, essendo stati già pubblicati i calendari delle prove orali** – prove che sono in procinto di cominciare in tutte le Regioni d'Italia - **anche considerando che la procedura è finalizzata al reclutamento del personale docente già per il prossimo anno scolastico** e che dunque la stessa si concluderà a breve, proprio per consentire per tempo l'esaurimento delle procedure relative alle assunzioni.

È, altresì, palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita per i ricorrenti della concreta opportunità di vincere questo concorso.

Ebbene, all'estrema gravità ed irreparabilità di questo pregiudizio, attuale e concreto, può avviarsi, ora, **mediante la rinnovazione della prova scritta per i soli ricorrenti, previa ammissione degli stessi con riserva alle prove orali.**

In tal senso, si veda per tutte l'ordinanza di questo stesso **Tar del Lazio, Sez. II, n. 4675/2012**, resa con riferimento al ricorso collettivo presentato dal sottoscritto difensore nell'interesse di decine e decine di candidati al concorso all'Agenzia delle Entrate bandito nel 2011, che ha così statuito: *“si rende necessario, all'esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta ed **evidenziandosi margini di non manifesta infondatezza delle censure dedotte, disporre la sospensione della procedura selettiva in corso al fine di mantenere integra la posizione di tutti i soggetti coinvolti in detta selezione fino alla decisione nel merito della presente controversia** e, nello stesso tempo, disporre altresì la notifica per pubblici proclami, a cura della parte ricorrente e spese temporaneamente poste a suo carico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., **nei confronti di tutti i candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione**, invitando inoltre la parte ricorrente a trasmettere l'atto di integrazione del contraddittorio all'Agenzia delle entrate che provvederà, tempestivamente, a curarne la pubblicazione sul sito web dell'ente; Ritenuto di dover indicare come data ultima per l'adempimento delle operazioni di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., il 10 gennaio 2013, fissando la data di celebrazione dell'udienza di merito il 20 marzo 2013; Stimato di poter compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite; **P.Q.M. accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva in corso.** Dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione fissando il termine ultimo per il relativo adempimento nel giorno 10 gennaio 2013”.*

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) **in via cautelare, disporre prima e in attesa della decisione di merito l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti alle prove orali, da esperirsi anche successivamente e/o in sessioni suppletive ad hoc;**
- 2) **sempre in via cautelare, previa sospensione del comma 5 dell'art. 3 del bando, ammettere agli orali tutti i ricorrenti disponendo la valutazione del numero dei quesiti risposti correttamente ai fini del punteggio finale complessivo;**
- 3) **sempre in via cautelare, ammettere agli orali i meglio classificati nelle varie classi di concorso fino ad un numero pari a sette volte il numero dei posti messi a concorso;**
- 4) **nel merito, annullare gli atti in epigrafe indicati e, per l'effetto, disporre la rinnovazione delle prove svolte dai ricorrenti ovvero le prove dell'intero concorso, con conseguente ripetizione delle prove svolte sino ad oggi;**
- 5) **disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e) c.p.a., le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza** da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario *ad acta*, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di 30 giorni, o del diverso termine di giustizia che codesto Collegio riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA ME DIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso solo cautelatamente viene notificato a alcuni candidati ammessi alla prova orale, NON ESSENDO CONFIGURABILE LA NATURA DI CONTROINTERESSATO SE NON NEI VINCITORI FINALI DEL CONCORSO, come sara' dedotto con motivi aggiunti quando saranno pubblicate le graduatorie, e fin d'ora si chiede la autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i vincitori, in quanto potrebbero risultare scavalcati nella graduatoria definitiva, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

che si voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR, come da prassi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che in ogni caso verte in materia di pubblico impiego.

Roma, 26 maggio 2022

Avv. Prof. Carlo Rienzi

Avv. Sergio Santoro

Avv. Gino Giuliano

Avv. Marta Perugi